

SETTORE**MANOVRE**

FINANZIARIA 2022: ESTENSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI E IN RICERCA & SVILUPPO

RIFERIMENTI

- **Art. 10, Ddl Legge Bilancio 2022 (AS n. 2448)**

IN SINTESI

Recentemente è approvato al Senato, ed ora inizia l'iter parlamentare, il ddl della c.d. "Legge di bilancio 2022" nell'ambito del quale è prevista l'estensione del periodo temporale di spettanza dei crediti d'imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali strumentali nuovi "Industria 4.0", con contestuale rimodulazione delle relative misure.

La "proroga" non interessa il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali "generici", che pertanto risulta spettante per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2022 (o 30.6.2023 purché entro il 31.12.2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e siano pagati acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

Dopo l'approvazione da parte del Governo, è recentemente approvato al Senato il disegno di legge della c.d. "Legge di bilancio 2022" contenente una serie di interessanti novità, in vigore generalmente dal 2022.

Il testo, composto da 219 articoli, inizia ora l'iter parlamentare in vista dell'approvazione definitiva, attesa per la fine di dicembre.

Tra le misure di natura fiscale, l'art. 10 prevede, rispettivamente ai commi 1 e 2, l'estensione del periodo temporale di spettanza:

- dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi "Industria 4.0" di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017);
- del credito d'imposta ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica e altre attività innovative di cui all'art. 1, comma 198 e seguenti, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020).

Come precisato nella Relazione illustrativa al ddl in esame, la proroga è disposta



*"nell'ottica di supportare e incentivare gli investimenti in beni strumentali, prediligendo quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, e di continuare a stimolare e sostenere la spesa privata in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica ... assicurando una **maggiore stabilità delle misure e garantendo alle imprese un respiro di medio lungo periodo**".*

PROROGA CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI "INDUSTRIA 4.0"

È disposta la **proroga**, con contestuale rimodulazione delle relative misure, dei **crediti d'imposta** ex art. 1, comma 1051 e seguenti, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) per gli investimenti in **beni materiali ed immateriali strumentali nuovi "Industria 4.0" di cui alle Tabelle A e B**.



La proroga **non riguarda** gli investimenti in **beni strumentali "generici"**, per i quali l'agevolazione si esaurisce con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 (30.6.2023).

Si rammenta che sono **esclusi** dal beneficio gli investimenti in:

- veicoli di cui all'art. 164, comma 1, TUIR;
- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- specifici beni ricompresi nei seguenti gruppi:
 - gruppo V (industrie manifatturiere alimentari);
 - gruppo XVII (industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua);
 - gruppo XVIII (industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni);
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia / acqua / trasporti, infrastrutture, poste / telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.

BENI "INDUSTRIA 4.0"

I crediti d'imposta per gli investimenti in beni "Industria 4.0" sono ora riconosciuti per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020:

- **fino al 31.12.2025;**

ovvero

- **fino al 30.6.2026** a condizione che entro il 31.12.2025 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Anche relativamente ai crediti spettanti per effetto della proroga è confermato:

- l'**utilizzo esclusivamente in compensazione nel mod. F24 in 3 quote annuali** di pari importo a decorrere dall'anno in cui è intervenuta l'interconnessione;
- l'obbligo di **riportare in fattura / altri documenti l'espresso richiamo alla disposizione normativa** di riferimento;
- l'obbligo di **conservare la documentazione** attestante l'effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione dell'importo agevolabile;
- l'obbligo di **disporre di una perizia asseverata / attestato** da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale (per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000 la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante).

Si rammenta che per gli investimenti in esame è altresì richiesta una **specifico comunicazione al MISE** utilizzando l'apposito modello (la mancata comunicazione al MISE non pregiudica comunque la spettanza dell'agevolazione).



I crediti d'imposta per investimenti in beni "Industria 4.0" spettano **esclusivamente alle imprese**.

Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017

Con riferimento ai **beni materiali nuovi "Industria 4.0"** di cui alla **Tabella A**, Finanziaria 2017, per effetto dell'introduzione del nuovo comma 1057-bis all'art. 1, Legge n. 178/2020, il credito d'imposta spetta nelle seguenti misure, così differenziate a seconda dell'importo e del periodo di effettuazione dell'investimento.

| Importo investimento | Credito d'imposta | | |
|--|---|---|--|
| | Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) comma 1056 | Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) comma 1057 | Investimento 1.1.2023 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) comma 1057-bis - NEW |
| Fino a € 2.500.000 | 50% | 40% | 20% |
| Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 | 30% | 20% | 10% |
| Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000 | 10% | 10% | 5% |
| limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000 | | | |

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017

Relativamente ai **beni immateriali nuovi "Industria 4.0"** di cui alla **Tabella B**, Finanziaria 2017, per effetto della modifica del comma 1058 e l'introduzione dei nuovi commi 1058-bis e 1058-ter all'art. 1, Legge n. 178/2020, oltre alla proroga del credito d'imposta spettante, è stata prevista una modulazione della relativa misura a seconda del periodo di effettuazione dell'investimento.

| Credito d'imposta | | |
|---|--|--|
| Investimento 16.11.2020 - 31.12.2023 (o entro 30.6.2024 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2023) comma 1058 | Investimento 1.1.2024 - 31.12.2024 (o entro 30.6.2025 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2024) comma 1058-bis - NEW | Investimento 1.1.2025 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) comma 1058-ter - NEW |
| 20% | 15% | 10% |
| limite massimo annuale costi ammissibili € 1.000.000 | limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 | |

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

È confermata, anche per gli investimenti effettuati nel periodo oggetto di proroga, la spettanza dell'agevolazione anche per le spese per servizi sostenute relativamente all'utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.



Merita evidenziare che con la riscrittura del citato comma 1058, è ora precisato che il limite massimo di costi ammissibili pari a € 1 milione, con riferimento al periodo 16.11.2020 - 31.12.2023 (o 30.6.2024), è "annuale".

Analogha precisazione non è contenuta nei nuovi commi 1058-bis e 1058-ter.

ALTRI BENI

Relativamente ai **beni materiali ed immateriali nuovi "generici", ossia diversi** da quelli di cui alle predette Tabelle A e B **non è prevista alcuna proroga** e pertanto il credito d'imposta, come stabilito dai commi 1054 e 1055 del citato art. 1, è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2022 (o 30.6.2023).

| Credito d'imposta | |
|--|--|
| Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) | Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) |
| 10% | |
| 15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile | 6% |
| limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali) | |

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.



L'agevolazione in esame è **riconosciuta**, oltre alle imprese, **anche ai lavoratori autonomi**.

Si rammenta che il credito d'imposta relativo ai beni "generici" è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in **3 quote annuali** di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione.

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile (facoltà) in un'unica **quota annuale** dall'anno di entrata in funzione del bene:

- per gli investimenti in **beni immateriali** effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi (nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene) inferiori a € 5 milioni;
- per gli investimenti in **beni materiali** effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 indipendentemente dall'ammontare dei ricavi / compensi.

CREDITO R&S / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ATTIVITÀ INNOVATIVE

È disposta la **proroga** del credito d'imposta introdotto dall'art. 1, commi da 198 a 208, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020):

- **fino al 31.12.2031** per gli investimenti in ricerca e sviluppo;
- **fino al 31.12.2025** per gli investimenti in:
 - transizione ecologica;
 - innovazione tecnologica 4.0;
 - altre attività innovative.

La **misura del credito** è differenziata a seconda dell'attività agevolabile nonché del periodo di effettuazione dell'investimento.

| Attività agevolabili | Periodo investimento | Misura / limite credito d'imposta |
|--|-----------------------------|--|
| Attività di ricerca e sviluppo (comma 200) | fino al 31.12.2022 | 20% della base di calcolo limite massimo annuale € 4 milioni |
| | dall'1.1.2023 al 31.12.2031 | 10% della base di calcolo limite massimo annuale € 5 milioni |
| Attività di innovazione tecnologica (comma 201) | fino al 31.12.2023 | 10% della base di calcolo limite massimo annuale € 2 milioni |
| | dall'1.1.2024 al 31.12.2025 | 5% della base di calcolo limite massimo annuale € 2 milioni |
| Attività innovative di design e ideazione estetica (comma 202) | fino al 31.12.2023 | 10% della base di calcolo, limite massimo annuale € 2 milioni |
| | dall'1.1.2024 al 31.12.2025 | 5% della base di calcolo limite massimo annuale € 2 milioni |
| Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0 | fino al 31.12.2022 | 15% della base di calcolo limite massimo annuale € 2 milioni |
| | dall'1.1.2023 al 31.12.2023 | 10% della base di calcolo limite massimo annuale € 4 milioni |
| | dall'1.1.2024 al 31.12.2025 | 5% della base di calcolo limite massimo annuale € 4 milioni |

La base di calcolo va assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

